

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3785

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006

—————

Norme di politica creditizia per favorire il riequilibrio
territoriale delle aree depresse e l’uniformità dei tassi attivi e
passivi praticati sul territorio nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai un dato certo e incontestabile che tra i fattori della mancata crescita economica del sud, vi sia il nodo irrisolto del sistema creditizio.

Accanto all'assenza di infrastrutture, all'inefficienza burocratica, alla mancata utilizzazione delle risorse finanziarie dello Stato e dell'Unione europea, quella del credito è una delle fondamentali ragioni che spiegano il perchè (pur in presenza di un travolgente ritmo produttivo che caratterizza la situazione del nord del Paese, giunto in testa alle classifiche europee) il meridione d'Italia non risenta, invece, in alcun modo degli effetti positivi dell'attuale congiuntura.

Rispetto alle aziende del nord, gli imprenditori meridionali in media, più del 4 per cento in più, con scarti che arrivano in alcune regioni anche a più del 6 per cento!

Di converso, un cittadino siciliano, calabrese, napoletano o pugliese, riceve sul suo denaro depositato in banca oltre l'1,5 per cento in meno di remunerazione lorda rispetto a un risparmiatore del nord!

Le aziende e i cittadini del sud sono costretti a dare garanzie pari a non meno del 90 per cento dei crediti ottenuti. Al centro-nord questa percentuale, specie per le imprese, si abbassa al 55 per cento!

Le banche impiegano nel sud solo il 60 per cento dei depositi raccolti *in loco*, contro l'80 per cento delle regioni del nord!

Come spiegare, allora, il fatto che, negli ultimi tempi, nonostante questa preoccupante «rischiosità o sofferenza», la Banca di Roma, il Banco Ambrosiano-Veneto, la Cariplo, la Banca Commerciale Italiana, il Monte dei Paschi di Siena, il San Paolo di Torino, la Banca popolare Emiliano-Romagnola, eccetera, stanno facendo incetta di sportelli bancari al sud?

Come si spiega che perfino la *Deutsche Bank*, dominatrice incontrastata del mercato finanziario e creditizio europeo, sbarchi in Campania, Puglia e Sicilia, se non per le stesse regioni che spingono al sud le banche italiane?

Ebbene, a parte il fatto che studi e analisi approfondite, non certo di parte, hanno indiscutibilmente dimostrato che per le banche nel Mezzogiorno a parità di rischio corrisponde un più elevato rendimento degli impieghi, il motivo di tanto interesse è più che evidente.

L'obiettivo sono gli altri 2 miliardi che i meridionali risparmiano ogni anno e che, tramite il sistema bancario, devono essere drenati per finanziare lo sviluppo del nord.

Ecco perchè la questione della uniformità di accesso al credito per le aziende e i cittadini del nostro Paese, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale diventa, oggi, la cartina di tornasole della effettiva volontà delle forze politiche, sociali, imprenditoriali di volere realmente lavorare per il superamento di un divario che diventa ogni giorno di più un abisso difficilmente colmabile.

Si tratta, quindi, di ribadire, con l'aggiunta di ipotesi sanzionatorie, quanto già il Parlamento ebbe a solennemente sancire con l'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per altro scandalosamente mai attuato ed infine abrogato dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1992, n. 488, e cioè che l'obiettivo dell'uniformità dei tassi è una decisione che non può basarsi unicamente su valutazioni di carattere tecnico, ma al contrario, su una irrinunciabile scelta strategica e politica, per chi vuole, con fatti concreti e non a parole, il riequilibrio territoriale delle aree depresse del Paese. Ecco perchè, infine,

non è più differibile una piena assunzione di responsabilità del Parlamento che risponda alla legittima richiesta del sud di partecipare da protagonista e non da colonizzato alla rinascita dell'intero Paese. Entrando nel merito, la proposta, all'articolo 1, fissa l'obbligo per gli istituti bancari e di credito di praticare in tutte le sedi, filiali ed agenzie, tassi e condizioni uniformi e di integrale parità di trattamento per ciascun tipo di operazione bancaria nei confronti dei clienti, a parità di condizioni soggettive.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce il divieto di applicare disparità di condizioni contrattuali fondate su criteri geografici di inse-

diamento o di operatività territoriale dei clienti, mentre il comma 3 fissa in due mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro cui la Banca d'Italia deve emanare i regolamenti attuativi delle norme in questione.

L'articolo 2 precisa le sanzioni applicate in caso di inosservanza al disposto normativo, prevedendo, al comma 2, l'inasprimento delle stesse in caso di ripetute violazioni.

L'articolo 3, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento una relazione semestrale sull'attuazione della legge, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire una efficace politica creditizia che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse e consenta l'applicazione di eguali condizioni e aliquote di tassi di interesse attivi e passivi nel territorio della Repubblica, è fatto obbligo a ciascuno dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, tassi e condizioni uniformi e integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti, a parità di condizioni soggettive.

2. È fatto divieto di applicare condizioni contrattuali diverse basate su criteri geografici di insediamento o di operatività territoriale dei clienti.

3. La Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. La violazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In caso di ripetute violazioni, si applica la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 144 del citato testo unico.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.

